

Legge regionale 08 agosto 2021 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

**Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori**

**Art. 21**

*(Istituzione del Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni)*

1. E' istituito il Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni destinato al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
2. Il Fondo è alimentato da risorse regionali, da quelle destinate dallo Stato e dall'Unione europea e da eventuali altre entrate derivanti da contributi, lasciti, legati e donazioni.
3. Annualmente con legge di bilancio sono determinate le quote del Fondo da destinare alle finalità di cui al comma 1.